



Regione Piemonte

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con D.C.C. n.31 in data 29/9/2010

Il Regolamento trova fondamento e completamento nel Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e qui si intende espressamente richiamato.

Parimenti trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- l'Ordinamento dello Stato Civile;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- le leggi, le circolari ed i regolamenti speciali.

TITOLO I
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1

Esecuzione del trasporto.

1. Nell'ambito del Comune di Arquata Scrivia i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 2

Trasporti eseguiti da privati.

1. E' consentito alle imprese di onoranze funebri di eseguire il trasporto di salme provenienti da altri comuni e destinate al Cimitero di Arquata Scrivia o di salme di persone decedute nell'ambito comunale destinate a sepoltura nei cimiteri di Arquata Scrivia o di altro comune.

2. Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei loro soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3

Trasporto e sepoltura.

1. Il trasporto si intende eseguito quando il feretro sarà giunto alla soglia del Cimitero, ove sarà preso in carico dal personale cimiteriale.

Il seppellimento viene, di norma, eseguito a conclusione del servizio funebre senza soluzione di continuità, salvo i sottoelencati casi:

- a) salme provenienti da altri comuni che giungano al Cimitero in orari diversi da quelli previsti per la tumulazione;
- b) salme destinate all'inumazione (terra) che giungano al Cimitero con condizioni meteorologiche che non consentano l'esecuzione delle operazioni necessarie (scavo e movimentazione terra).

2. Nei suddetti casi le salme saranno ricevute e stazioneranno per il tempo necessario nella camera mortuaria del Cimitero urbano senza oneri a carico degli utenti.

Art. 4

Trasporti gratuiti.

1. Sono gratuiti i trasporti di persone decedute nel territorio comunale che risultino indigenti.

Sono considerate indigenti:

- a) le persone ricoverate in istituti a carico della Pubblica Amministrazione;
- b) le persone decedute in solitudine, prive di beni e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) le persone che abbiano usufruito di assistenza economica continuativa, certificata dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti preposti.

2. Alle persone di cui sopra si riconosce il diritto alle esequie fornendo la cassa completa, il trasporto presso il luogo di culto e l'inumazione in campo comune. L'accertamento di indigenza non produce effetto nel caso in cui venga richiesto il trasporto al cimitero di altro comune o la tumulazione in sepolcro a concessione onerosa.

Art. 5

Orario dei funerali.

1. Gli orari nei quali è possibile svolgere i funerali sono fissati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le esigenze di servizio e di viabilità.

L'ora del servizio sarà stabilita secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.

2. Per un decesso avvenuto fuori Comune con arrivo della salma direttamente al Cimitero, si darà luogo alla sepoltura compatibilmente con lo svolgimento di altri eventuali funerali provenienti dalle parrocchie del Comune.

3. Il sabato pomeriggio sono consentiti soltanto i funerali per le salme decedute in Arquata Scrivia con scadenza necroscopica compresa tra le ore 11.00 e le 15.00 del sabato stesso. Nel rispetto di tale organizzazione non sarà consentito fissare funerali il sabato per salme aventi periodo di osservazione di 24 ore in scadenza entro l'orario dei potenziali servizi previsti nella giornata di venerdì.

4. Di norma, non è consentito lo svolgimento di funerali nei giorni festivi.

Art. 6.

Percorso.

1. Il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso;
- d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 7

Norme generali per il trasporto.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il Cimitero.

Art. 8

Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la Legge 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 9

Trasferimento di salme senza funerale.

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito automezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, esso detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 11

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

4. Le salme provenienti da altro Comune possono effettuare una sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito o di dispersione sono autorizzati con unico decreto emanato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 12

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato con decreto, a seguito di domanda degli interessati, visto il nulla osta del Responsabile dell'A.S.L. competente.

Art. 13

Trasporti all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con Regio Decreto 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 112/1998, al D.P.C.M. 26 maggio 2000 e al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Trasporto di ceneri e resti.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a

freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 15

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'Autorità di P.S. e del Servizio Antincendi.

TITOLO II CIMITERI E REPARTI

Art. 16

Cimiteri - responsabilità.

1. Il Comune di Arquata Scrivia è dotato di n. 1 Cimitero Urbano e n. 4 Cimiteri Frazionali in Rigoroso, Sottovalle, Varinella, Vocemola.

2. Tutti i Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e aree riservate alle sepolture di famiglia (tombe romane e cappelle/edicole funerarie).

3. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile. Sono fatte salve, in ogni caso, le responsabilità penali per i fatti commessi.

Art. 17

Ricevimento salme e seppellimento - facoltà di disporre della salma.

1. Le salme di cui al comma successivo, destinate ad inumazione o tumulazione, sono ricevute nei Cimiteri comunali solo se accompagnate dai documenti previsti per legge (autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nonché autorizzazione al trasporto se provenienti da altri Comuni).

2. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- e) le salme di persone residenti nel territorio del Comune;

- f) le salme delle persone nate nel territorio del Comune o il cui atto di nascita sia stato trascritto nei registri di questo Comune e che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno dieci anni;
- g) le salme delle persone nate , residenti e morte in altro Comune che in vita abbiano avuto la loro residenza in questo Comune per almeno venti anni;
- h) le salme delle persone i cui parenti , sino al terzo grado in linea retta e sino al secondo grado in linea collaterale o affini di secondo grado o coniuge, siano seppellite nei cimiteri Comunali;
- i) le salme delle persone i cui parenti entro il grado di cui al punto precedente siano residenti in questo Comune.
- l) i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate.

3. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

In assenza della volontà del defunto, la facoltà di scelta spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo secondo l'ordine di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la facoltà è espressa dalla maggioranza degli stessi. E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

4. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri e per ogni altra eventuale operazione.

5. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari di cui sopra l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accoli le relative spese.

6. Chi esercita la facoltà di scelta di cui sopra è tenuto ad auto dichiarare, nelle forme di legge, d'agire sotto la propria responsabilità ed in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito e da qualunque azione rivendicativa nei suoi confronti.

7. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 17/bis

Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura privata o quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive.

2. La tumulazione provvisoria deve avvenire in loculi di proprietà del Comune o nel caso in cui il Comune non disponga di loculi provvisori in quelli a concessione a privati o in sepolture private collettive, previo consenso del concessionario, dietro pagamento al Comune della somma prevista nel tariffario servizi.

3. Non appena sia possibile, la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta ed effettuata entro tre mesi la traslazione della salma; decorso inutilmente tale termine

per causa imputabile all'interessato, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune.

Art. 18

Sistema e durata delle sepolture.

1. Le sepolture possono essere:

a) per inumazione;

b) per tumulazione.

2. La durata delle sepolture a inumazione è di anni 10.

3. La durata delle altre sepolture varia in base alla tipologia del tumulo:

a) anni 30 per i loculi;

b) anni 30 per le cellette ossario;

c) anni 99 per i sepolcri di famiglia (tombe romane e cappelle/edicole funerarie).

4. Tutti i tipi di sepoltura sopra elencati sono a pagamento come da tariffario vigente al momento della inumazione o tumulazione.

5. A richiesta degli interessati è consentito, previa direttiva della Giunta comunale, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero, il rinnovo per una sola volta, della concessione inerente la tipologia dei tumuli come sopra indicati per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

6. Quando la sepoltura riguardi un tumulo individuale (loculo), la stessa deve intendersi destinata esclusivamente alla salma indicata sul relativo atto di concessione. Qualora il concessionario o suoi eredi intendano tumulare in un loculo una salma diversa da quella indicata nell'atto, dovranno retrocedere la concessione, fatte salve le disposizioni dell'art. 21, e ripagare la stessa secondo la tariffa vigente al momento della richiesta.

7. Le sepolture a tumulazione, sia singole sia familiari, costituiscono speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 19

Concetto della concessione.

1. Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, costituisce bene demaniale, per cui la concessione di sepolture private sia individuali sia familiari è concessione amministrativa di bene demaniale. Con la concessione il Comune può assegnare a chi ne faccia richiesta, con diritto d'uso temporaneo:

a) una determinata area di cimitero sulla quale erigervi un sepolcro di famiglia a cielo aperto (tomba romana o cappella/edicola funeraria);

b) uno o più tumuli individuali (loculo o celletta ossario);

c) tombe romane o edicole funerarie già esistenti.

2. Tale diritto non è alienabile né commerciabile a nessun titolo.

3. La concessione è soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione di altra area o sistemazione equivalente;
- b) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, per inadempienza delle clausole contrattuali, a seguito di estumulazione della salma per riduzione o traslazione e, quando trascorso un anno dalla data di decesso, la salma non risulti essere mai stata tumulata nel loculo concesso.

Art. 20

Vari tipi di concessione a pagamento.

1. Le concessioni consistono in:

- a) uso temporaneo per anni 30, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, di loculi individuali;
- b) uso temporaneo per anni 30, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, di cellette ossario;
- c) uso temporaneo per anni 99, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, di aree destinate alla costruzione di sepolcro di famiglia (tomba romana o cappella/edicola funeraria);
- d) uso temporaneo per anni 99, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, di tombe romane o cappelle /edicole funerarie di nuova costruzione o già esistenti.

Art. 21

Concessioni a titolo gratuito.

1. È possibile concedere a titolo gratuito cellette ossario, per la sistemazione di resti mortali derivanti da estumulazione e riduzione di salme già tumulate in sepolture perpetue (loculi, tombe e cappelle/edicole funerarie) che siano state retrocesse dal concessionario/i o suo/suoi erede/i al Comune.

2. La concessione di colombari è gratuita nel caso in cui un titolare di più concessioni perpetue intenda retrocedere al Comune le relative sepolture e al contempo mantenerne una per se stesso o parente/affine vivente per la tumulazione della futura salma. La nuova concessione avrà la durata prevista dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico del concessionario.

Art. 22

Modalità della concessione (loculi, cellette ossario, aree, tombe romane e cappelle/edicole funerarie).

1. La concessione cimiteriale è rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e firmata sia dal Responsabile del Servizio sia dal concessionario.

2. L'atto di concessione non potrà essere stipulato se il richiedente non avrà ottemperato al pagamento del corrispettivo dovuto secondo il tariffario vigente ed al

versamento delle spese per la stesura dell'atto, da effettuarsi in un'unica soluzione non oltre trenta giorni dalla tumulazione della salma o dalla comunicazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria inerente la disponibilità delle aree o dei sepolcri richiesti di cui all'art. 20 comma 1 lettere c) e d).

Art. 23

Doveri dei concessionari.

1. Il concessionario è tenuto ad osservare le norme del presente regolamento nonché le istruzioni e le condizioni risultanti dal contratto per i diversi tipi di sepoltura.

Art. 24

Decadenze.

1. Le concessioni cimiteriali si intendono decadute prima della scadenza del termine qualora i relativi sepolcri non risultino realizzati nel termine stabilito o si trovino in stato di completo e palese abbandono. Rilevandosi tali condizioni sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida per atto del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se il concessionario o suo erede non risulti reperibile sarà posto avviso di diffida sul sepolcro, presso la bacheca posta all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio, allorché siano risultate infruttuose le ricerche storico-anagrafiche eseguite a cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Decorso il termine indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, sarà pronunciata la decadenza con apposito atto del Responsabile.

2. La diffida e la conseguente decadenza potrà riguardare anche singoli cointestatari che non abbiano ottemperato, entro i tempi utili, alle richieste formali del Comune in relazione alla concessione e manutenzione del loro sepolcro o quando gli stessi risultino irreperibili. Tale disposizione non viene a inficiare il diritto concessorio degli altri cointestatari.

3. I concessionari o loro eredi, come risultano dal registro delle concessioni, hanno l'obbligo di provvedere all'espletamento di quanto necessario a rendere il sepolcro conforme alle leggi vigenti.

4. Le salme presenti nel sepolcro la cui concessione sia stata dichiarata decaduta saranno estumulate e i resti mortali derivanti verranno depositati nell'ossario comune. Nel caso in cui le salme estumulate non si trovino in stato di completa mineralizzazione, saranno inumate in campo comune come previsto dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

5. E' dovere degli eredi concessionari dare comunicazione all'ufficio competente dei subentri, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 29, in materia di successioni.

6. Nel caso in cui gli eredi non ottemperino a tale disposizione entro tre anni dal decesso del loro predecessore, il Comune potrà considerare nullo il diritto concessorio dei medesimi, senza necessità di suffragare la decadenza con atto formale. Il termine di tre anni deve essere rispettato dagli interessati, anche quando la voltura faccia riferimento a disposizione testamentaria. La copia del testamento, anche olografo, successivamente alla pubblicazione, deve essere presentata all'ufficio competente. Il superamento dei termini utili equivarrà automaticamente a decadenza del diritto concessorio.

Art. 25

Retrocessioni e traslazioni.

1. In caso di rinuncia a concessioni a tempo determinato non finalizzata a traslazione di cui al successivo comma, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, rivalutato secondo l'indice Istat, decurtato del 10% dell'importo per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data dell'atto di concessione.

2. In caso di rinuncia a concessioni a tempo determinato finalizzata a traslazione della salma o dei resti mortali nell'ambito dei cimiteri comunali per la successiva tumulazione in sepolture di famiglia o per abbinamento in loculo nei colombari comunali vicino a quello occupato o da occuparsi con la salma di un familiare che sia genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella o persona convivente in vita con il traslato nel rispetto della vigente normativa, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, rivalutato secondo l'indice Istat, decurtato del 5% dell'importo per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data dell'atto di concessione.

3. Il Comune non provvede a nessun tipo di rimborso a fronte di retrocessioni che riguardino sepolcri di famiglia già concessi a perpetuità, fatte salve le disposizioni dell'art. 21. Uno o più eredi possono rinunciare definitivamente ai loro diritti concessori, implicando in tal modo che la gestione della concessione rimanga di competenza degli altri aventi titolo come risultano dal registro delle concessioni.

4. Le retrocessioni riguardanti sepolcri di famiglia perpetui (tombe, cappelle/edicole funerarie) possono essere accettate tramite autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, cui sia stata allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Art. 26

Cellette ossario.

1. Nei Cimiteri di Arquata Scrivia sono concedibili cellette ossario, per la tumulazione esclusivamente di resti mortali o ceneri, della durata di anni 30. La concessione si rilascia soltanto a chi ne faccia richiesta d'uso entro i successivi cinque anni.

Art. 27

Concessioni loculi a viventi.

1. Non è consentita la concessione di tumuli individuali (loculi) per persone viventi, salvo i seguenti casi, previamente deliberati dalla Giunta Comunale contingentando periodicamente il numero di loculi a tal fine disponibili in relazione a ciascun caso e privilegiando nei successivi casi a) e c) l'anzianità del richiedente:

- a) quando, a seguito del decesso di un coniuge, il vedovo/a desideri ottenere in concessione per sé il loculo adiacente al tumulo del/della de cuius, presentandosene la disponibilità. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui un figlio venga a mancare prima dei genitori;
- b) quando il nucleo familiare sia costituito da una sola persona, che abbia compiuto 65 anni, senza parenti o affini e che sia in grado di autocertificare tale situazione;
- c) quando si tratti di richiedenti aventi titolo di età non inferiore a 65 anni.

2. Inoltre, è consentita la concessione, previa determina del Responsabile del Servizio, quando persona affetta da malattia terminale od, in sua vece, i familiari di lui, desiderino ottenere un sito cimiteriale (loculo o celletta ossario). In tal caso è

anche possibile una prenotazione temporanea, senza oneri, nel limite massimo di un anno.

Art. 28

Disposizioni concernenti le concessioni di aree per la costruzione di sepolcri di famiglia.

1. Possono essere concesse all'interno dei cimiteri, ove ne sia stata verificata la disponibilità, aree destinate alla costruzione di sepolcri di famiglia (tombe romane o cappelle/edicole funerarie) in uso temporaneo per anni 99, su corresponsione dell'importo indicato nel tariffario vigente.

2. Nelle sepolture di famiglia può essere costruito uno speciale ossario per la raccolta dei resti derivanti dalla riduzione di salme presenti nella sepoltura stessa o provenienti da altre sepolture, purché appartengano alla famiglia del concessionario.

3. La concessione dell'area per la costruzione di tomba o cappella/edicola funeraria di famiglia vincola il concessionario all'esecuzione delle opere, previa presentazione del relativo progetto all'ufficio edilizia privata, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, con osservanza delle prescrizioni dell'articolo 76 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Può essere concessa una proroga di mesi sei per comprovati motivi.

5. L'inosservanza dei termini suesposti comporta la decadenza della concessione (per l'inadempienza e il vincolo subito non sarà rimborsato l'importo dell'area).

6. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento dell'Ufficio Edilizia Privata.

7. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro quale risulta nell'atto di concessione dell'area.

8. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

9. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

Art. 29

Uso delle sepolture private.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe romane e cappelle/edicole funerarie) è riservato alle persone del concessionario e della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario quando trattasi di corporazione, istituto, ecc., salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ivi compresi gli affini, fino al 4° grado. Qualora il concessionario intenda disporre in modo diverso deve darne comunicazione prima della stesura dell'atto di concessione, ove saranno riportati i titolari del diritto di sepoltura.

2. Il subentro avviene per successione legittima. Quando non vi siano più soggetti designati a succedere secondo le norme del codice civile, potranno essere accettate le disposizioni testamentarie.

3. L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha facoltà di autorizzare la sepoltura di salme di persone non appartenenti alla famiglia del concessionario che si siano rese nei confronti del medesimo particolarmente benemerenti. Questa condizione dovrà essere

attestata tramite apposita dichiarazione del concessionario o suo erede ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da conservarsi a cura dell'ufficio competente.

Art. 30

Manutenzione, canone annuo, affrancazione.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 31

Apertura tombe e cappelle/edicole funerarie.

1. L'apertura delle sepolture private (tombe romane o cappelle/edicole funerarie) è soggetta al pagamento dei diritti previsti nel tariffario. Il versamento dei suddetti diritti dovrà essere effettuato, dal concessionario o suo erede, contestualmente alla presentazione della comunicazione di apertura del sito cimiteriale.

2. Le suddette sepolture possono, per motivi di servizio e in qualsiasi momento, essere ispezionate al loro interno dal personale del Cimitero su ordine del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

TITOLO III ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 32

Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si effettuano allo scadere del periodo di rotazione, così come stabilito dall'articolo 82 del D.P.R. n. 285/1990. Per il Comune di Arquata Scrivia il periodo di inumazione è pari a 10 anni.

2. Le operazioni, stabilite con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sono annunciate presso l'Albo Cimiteriale, con apposito avviso da affiggersi entro il 1° novembre dell'anno precedente l'inizio dei lavori. L'utenza, una volta presa visione della comunicazione di servizio, dovrà, come stabilito nella stessa, recarsi presso l'ufficio competente per sottoscrivere domanda di esumazione e, ove possibile, di raccolta dei resti mortali che dovranno essere collocati in apposita cassetta come previsto dall'articolo 36 del D.P.R. n. 285/1990. Nel caso in cui i parenti non ottemperino alla procedura indicata, i lavori proseguiranno nel rispetto delle scadenze del turno di rotazione e i resti mortali saranno conservati a cura del personale cimiteriale per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di esumazione. Superati detti termini, i resti mortali saranno trasferiti in ossario comune.

3. Le operazioni di cui al presente articolo sono a pagamento come previsto dalla Legge n. 26 del 28.02.2001.

4. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di cremazione, i familiari delle persone decedute dopo il 1990, successivamente all'esumazione, potranno decidere di farne cremare i resti mortali o le salme non scheletrizzate. Queste ultime, quando non

già destinate a cremazione, rimarranno inumate nella stessa fossa per un altro turno di rotazione.

Art. 33

Esumazioni straordinarie.

1. Le esumazioni straordinarie sono eseguite solo su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2. Non si contemplano esumazioni straordinarie su richiesta dei privati, indipendentemente dalla brevità della data di inumazione ovvero dall'approssimarsi della scadenza del periodo di rotazione, quando le operazioni di polizia mortuaria non siano ancora state comunicate all'utenza secondo le modalità esposte all'articolo 32.

Art. 34

Modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione e recupero suppellettili.

1. Le opere di esumazione possono essere attuate con l'ausilio di mezzi meccanici, rimuovendo preventivamente gli arredi funerari propri di ciascuna sepoltura che saranno smaltiti come rifiuti cimiteriali nel rispetto delle normative vigenti.

2. L'utenza interessata a recuperare in parte o per intero la struttura in marmo presente sul tumulo, nonché gli arredi (croci, lapidi, portafiori, ecc.), dovrà provvedere privatamente (dando incarico a una impresa di propria fiducia) comunicando tale volontà al momento della sottoscrizione della domanda di esumazione.

3. Saranno conservate a cura del Comune, all'interno del Cimitero, opere di pregio artistico o storico, mentre saranno restituiti ai parenti, ove richiesto, i ritratti dei defunti.

Art. 35

Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie si effettuano allo scadere del periodo di concessione, mentre le estumulazioni straordinarie si effettuano su richiesta dei parenti aventi titolo del defunto/a ovvero dell'Autorità Giudiziaria prima dei termini predetti.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere richieste dai parenti aventi titolo solo ed esclusivamente per trasferire (traslazione) il feretro nella sua integrità in cimitero di altro comune o in altro tumulo individuale o familiare dei cimiteri comunali.

4. Quando, a seguito di estumulazioni ordinarie, sia possibile procedere alla raccolta dei resti mortali, tali resti vanno riposti in:

- a) apposita cassetta di zinco se destinati ad altra sepoltura ove sia stata presentata formale richiesta;
- b) ossario comune in mancanza di richieste specifiche.

5. Le salme che non si trovino in stato di completa mineralizzazione, devono essere inumate in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, e il periodo di inumazione si protrarrà fino alla scadenza del periodo di rotazione del campo stesso, salvo quanto previsto dall'art.86, comma 3, del D.P.R. n.285/1990.

TITOLO IV
DISPERSIONE CENERI DA CREMAZIONE

Art. 36

Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale.

1. La dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all'interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria.

2. Il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune.

Art. 37

Dispersione delle ceneri nei fiumi.

1. La dispersione nei fiumi ed in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

2. Ai fini della dispersione delle ceneri nei fiumi, i fossi presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparabili.

Art. 38

Dispersione delle ceneri in aree naturali.

1. La dispersione delle ceneri in aree naturali di proprietà od in possesso del Comune è consentita ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi.

2. Sono, comunque, escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Sono, altresì, escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o, in generale, a giardini pubblici.

4. Chi richiede l'autorizzazione deve indicare esattamente il luogo prescelto per la dispersione, anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.

5. Il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, sotto sua personale responsabilità, dell'avvenuta dispersione.

Art. 39

Dispersione in aree private.

1. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati, come individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, dell'assenso scritto dei proprietari del terreno cui è fatto divieto di percepire compensi od altre utilità in relazione a tale assenso.

2. Il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto.

Art. 40

Targa del defunto.

1. L'apposita targa, individuale, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 20/2007, dovrà avere dimensione 0.25 (lunghezza) x 0.20 (altezza) x 0.02 (spessore) m. ed essere di marmo. L'onere per l'acquisto, la posa e le scritte è a carico dei familiari del defunto.

2. Sono eseguite a titolo oneroso, secondo il tariffario vigente, le seguenti operazioni:

a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;

b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della legge regionale Piemonte n. 20/2007, che si individua nel Necroforo.

TITOLO IV
ORARI E DIVIETI

Art. 41

Orario.

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario previsto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 42

Divieti di accesso.

1. E' vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;

b) alle persone in palese stato di ubriachezza o che tengano comportamenti in contrasto con il decoro e lo spirito di raccoglimento che il luogo richiede;

c) a gruppi di persone che intendano manifestare, dimostrare o riunirsi all'interno del Cimitero senza preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 43

Circolazione dei veicoli.

1. All'interno dei Cimiteri possono circolare gli automezzi, condotti dai dipendenti, necessari alla manutenzione ordinaria e all'espletamento delle mansioni necessarie al buon funzionamento degli stessi.

2. Possono altresì circolare mezzi di imprese private e autorizzate a svolgere lavori all'interno dei cimiteri per conto dell'Amministrazione o di privati cittadini.

3. E' consentito inoltre l'ingresso di automezzi adibiti al trasporto di persone diversamente abili, a seguito di preventiva autorizzazione.

Art. 44

Divieti speciali.

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi e scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Servizio Cimiteriale;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

3. Chiunque tenga, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 45

Riti funebri.

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per collettività di defunti.

Articolo 46

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe, cappelle/edicole funerarie e nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati preventivamente dall'ufficio edilizia privata.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o latina; sono permesse citazioni in altre lingue straniere purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Gli ornamenti di fiori recisi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

5. Il Comune disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque altra forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

6. In tutti i Cimiteri avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nonché eventuali interventi di diserbo.

Art. 47

Cippi.

1. Ogni fossa di campo comune è contraddistinta da un cippo, fornito dal Comune e installato immediatamente dopo l'inumazione, recante il numero progressivo, cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte. I dati anagrafici dovranno essere incisi su targhetta di materiale inalterabile (art. 70 D.P.R. n. 285/1990).

TITOLO V PRESCRIZIONI TECNICHE.

Art. 48

Disposizioni generali per la posa in opera di lapidi e monumenti.

1. Per la posa in opera di monumenti e manufatti in campo comune, gli interessati devono presentare formale domanda all'Ufficio Edilizia Privata con allegato il progetto dell'opera, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Il collocamento di lapidi, monumenti e manufatti non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla data dell'inumazione della salma per consentire l'assettamento del terreno. In tale periodo è consentita la sola installazione del cippo di cui all'art. 47, con l'esclusione di ogni altro tipo di impianto provvisorio.

Art. 49

Lastre dei colombari e delle cellette ossario.

1. I colombari e le cellette ossario devono essere chiusi con lastre di marmo fornite dal Comune esclusivamente in occasione della prima sepoltura.

2. Le iscrizioni e gli arredi da apporre sulle lastre suddette sono a carico del concessionario della sepoltura.

3. Sono ammessi portafiori in marmo, bronzo o altro metallo (esclusi il ferro e la ghisa) con una sporgenza massima di cm. 12 dalla lastra.

TITOLO VI LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Capo I IMPRESSE E LAVORI PRIVATI

Art. 50

Accesso al Cimitero.

1. E' tassativamente vietato alle imprese private che accedono nell'area cimiteriale per eseguirvi opere di manutenzione straordinaria sui sepolcri ovvero nuove costruzioni, svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 51

Responsabilità.

1. I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 52

Recinzione aree - materiali di scavo.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere i medesimi o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 53

Introduzione e deposito di materiali.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 54

Orario di lavoro.

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Servizio Cimiteriale.

Art. 55

Regolamentazione per commemorazione dei defunti.

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti entro il quindicesimo giorno precedente la commemorazione dei defunti (18 ottobre di ciascun anno) e fino all'ottavo giorno successivo (10 di novembre).

2. Nel medesimo periodo sono sospesi tutti i servizi cimiteriali di esumazione, estumulazione e traslazione delle salme, resti mortali e ceneri.

Art. 56

Vigilanza.

1. Gli organi comunali preposti vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Essi possono presentare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2, Il competente Ufficio Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 57

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Capo II IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.

Art. 58

Funzioni e licenza.

1. Le Imprese di Onoranze Funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire bare e relativi accessori;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le Imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo o equipollente ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere bare ed altri articoli funerari.

Art. 59

Divieti.

1. E' fatto divieto alle Imprese:

- a) di accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, bare ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VII

Capo I

BENEMERITI - MAPPA - REGISTRO GIORNALIERO OPERAZIONI - SCHEDARIO DEFUNTI E SCADENZIARIO.

Art. 60

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona a "cittadini illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 61

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

1. L'addetto alla custodia dei cimiteri, per ogni cadavere ricevuto, ritira e trasmette al Servizio Cimiteriale l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro.

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra nonché l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero araldico portato dal cippo;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, ceneri o resti mortali.

2. I registri debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 62

Schedario dei defunti.

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

L'addetto alla custodia dei cimiteri terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.

2. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 63

Scadenziario delle concessioni.

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 64

Concessioni pregresse.

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 65

Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 65/bis

Tariffe

1. Le tariffe dei servizi e delle concessioni a pagamento di cui al presente Regolamento o alle vigenti disposizioni di legge sono determinate mediante deliberazione della Giunta comunale, tenuto conto, su istruttoria degli uffici competenti, dei relativi costi di mercato o previsti dalle vigenti disposizioni delle relative operazioni e strutture cimiteriali.

Art. 66

Competenze.

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 67

Immemoriale.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti la presenza in archivio dei relativi atti di concessione o la documentazione rilevata risulti insufficiente a dare giustificazione di una data situazione creatasi diacronicamente e per la quale sorga il sospetto dell'esistenza di ulteriori documenti non più rintracciabili negli archivi, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale. In tali casi sarà condotta una ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali per attestare l'uso continuativo di un sepolcro da parte di una determinata famiglia. L'istituto, pertanto, prenderà atto dell'esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo.

Art. 68

Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art.107 del D.P.R. n. 285/1990, i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui sopra non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravventore.

Art. 69

Norma finale e di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed, in particolare, al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; alla Legge 30 marzo 2001, n. 130; alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20; alla Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15; alla D.G.R. 5 agosto 2002, n. 115-6947; alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24; alla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 ed alla Circolare della Regione Piemonte 7 novembre 2002, n. 17508.-

=====